

20.2 Contributi statali erogati ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

Sono riconducibili a questa seconda categoria di interventi i contributi in oggetto, concessi ai sensi dell'art 1 co.28 e 29 della legge 311/2004-legge finanziaria 2005- e successive modifiche ed integrazioni previste dalla Legge 43/2005 e dalla Legge 248/2005.

I provvedimenti attuativi dei trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato, adottati in applicazione delle suddette norme, hanno individuato le categorie di enti beneficiari per la realizzazione delle priorità individuate dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché le quote di contributo assegnabili.

Con successivi decreti autorizzativi dirigenziali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è poi provveduto, nel corso degli anni 2005-2008, all'erogazione delle quote di contributo assegnati a tutti gli enti che hanno fatto pervenire lo schema di attestazione previsto dagli stessi decreti. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, gli enti beneficiari sono stati, infatti, obbligati a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, apposita attestazione in merito ai vincoli di impegno delle somme assegnate. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non sono stati impegnati dagli enti pubblici, individuati quali originari beneficiari, sono stati revocati per essere riassegnati secondo la procedura prevista dagli stessi decreti. Gli altri soggetti, non di diritto pubblico, sono stati obbligati, per la stessa finalità, a trasmettere annualmente la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

L'elenco dei decreti attuativi dei trasferimenti attuativi della legge n.311/2004 sono consultabili sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/Trasferime3>.